

REPERTORIO N.8.015

FASCICOLO N.3.237

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di maggio alle ore undici e cinquanta minuti

10 maggio 2016 H.11,50

In Cesena, presso la sede amministrativa della sottoindicata società, in Via 4 Novembre n.145, ove richiesto.

A richiesta dell'infradetto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa:

"**COOP. DI GARANZIA S.coop. a r.l.**" (in sigla "**Creditcomm**"), costituita in Italia, con sede legale in Forlì (FC) Via Grado n.2, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 02024080406, numero R.E.A. 235221, iscritta all'Albo Società Cooperative con il numero A112105.

Io sottoscritto Dr.MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mi sono trovato ove sopra, in questo giorno ed in questa ora, onde assistere, elevandone verbale, alla Assemblea straordinaria dei soci della detta società.

Ivi ho avuto la presenza del signor **ZANFINI VANNI**, nato a Forlì (FC) il giorno 22 febbraio 1961, residente a Predappio (FC) Via Luigi Toledo n.10, Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società cooperativa.

Il comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art.28 dello Statuto e ai sensi dell'art.2371 del C.C., e constatata dandomene atto:

= che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo per oggi, in questo luogo ed a quest'ora in seconda convocazione, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Romagna Corriere" del giorno 20 aprile 2016, a norma dell'art.25 dello Statuto sociale;

= che l'Assemblea in prima convocazione, indetta con il medesimo avviso per il giorno 29 aprile 2016, presso la sede legale della società alle ore 9,00, è andata deserta, come esso comparente mi attesta;


= che dei numero 4.933 (quattromilanovecentotrentatre) soci iscritti nel relativo libro, tutti aventi diritto di voto, sono presenti in proprio e per regolari deleghe conservate in atti della cooperativa e legittimati ad intervenire, numero 7 (sette) soci, come indicati nell'elenco che il Presidente mi consegna e che, debitamente sottoscritto, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

= che l'elenco dei soci partecipanti all'Assemblea verrà conservato in atti della società e verrà trascritto, insieme al presente verbale, nel libro delle adunanze e delle assemblee;

= che dell'Organo Amministrativo oltre ad esso Presidente sono presenti il Vice Presidente Zecchini Mario ed i Consiglieri

Registrato a:
CESENA
il 20/05/2016
al n. 3807
Serie 1T
€ 200,00

Registro delle
Imprese di:
FORLÌ - CESENA
Prot. N.: 14110
REA N.: 235221
Depositato per
l'iscrizione
il 20/05/2016



Matteucci Roberto, Vaienti Oriano, Vincenzi Riccardo e Fantini Gabriele;

= che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Montesi Libero e dei Sindaci effettivi Landi Isabella e Rossi Davide.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara pertanto la presente Assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione e quindi atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie agli articoli 23 e 29 dello Statuto, relativamente alla competenza per la predisposizione e approvazione dei vari regolamenti interni.

2. Delibere inerenti e conseguenti.

Sull'unico argomento all'ordine del giorno il Presidente prende la parola ed illustra ai convenuti come, al fine di meglio precisare e disciplinare le competenze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione in materia di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci, nonché quelli che regolano l'organizzazione dell'attività e dei controlli del Confidi, e di favorire quindi l'attività operativa della cooperativa, si propone di modificare gli articoli 23 e 29 dello Statuto sociale, come segue:

Art.23 - Competenze dell'assemblea ordinaria

modifica del punto **g)**:

nuovo testo: "g) approva regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2521 comma 5 del C.C.;"

Art.29 - Consiglio di Amministrazione - Competenze

modifica del punto **b)** - nuovo testo:

"b) predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra il Confidi ed i soci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ai sensi dell'art.2521 del C.C.;"

inserimento del nuovo punto **s)**:

"s) predispone e approva i regolamenti che regolano l'organizzazione dell'attività e dei controlli interni del Confidi."

Il signor Montesi Libero, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, e nessuno chiedendo la parola, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

= di accogliere la proposta del Presidente e quindi di modificare gli articoli 23 e 29 dello Statuto sociale, come segue:

"Art.23 - Competenze dell'assemblea ordinaria (nuovo testo)

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina e revoca gli amministratori, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 30;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina i compensi per gli amministratori, per i sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
- e) fissa le direttive di massima per il Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio nel caso previsto dall'art. 8, comma 5;
- g) approva regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2521 comma 5 del C.C.;
- h) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- i) delibera sull'adesione ad un fondo di garanzia interconsortile;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti di operazioni di compravendita immobiliare, costruzione o acquisto di fabbricati sociali, concessione di ipoteche e di servitù sui beni immobili della società, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;
- k) approva i programmi annuali e pluriennali dell'attività sociale."

"Art.29 - Consiglio di Amministrazione - Competenze (nuovo testo)

1. La gestione del confidi è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra il Confidi ed i soci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ai sensi dell'art.2521 del C.C.;

- c) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies cod.civ.;
- d) accetta donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici per la costituzione o integrazione del fondo di garanzia, o per fronteggiare spese di gestione;
- e) chiede l'autorizzazione delle Regioni in cui opera il confidi e Ministero competente ove l'accettazione di contributi di enti Pubblici e di privati comporti la modifica di norme dello statuto;
- f) stipula e dà esecuzione alle convenzioni e ai contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- g) redige i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- h) autorizza il presidente per le spese necessarie per il normale funzionamento della società;
- i) assume e licenzia il personale della società fissandone le mansioni e la retribuzione;
- j) costituisce commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi;
- k) assume, in caso di mora o di insolvenza di soci fruitori di prestazioni statutarie, le iniziative giudicate opportune per la tutela degli interessi della società; tali iniziative possono essere prese anche quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza di uno stato di reale difficoltà economica-finanziaria del socio fruitore di tali prestazioni;
- l) cura le esecuzioni delle delibere assembleari;
- m) conferisce mandati, fissandone i limiti della delega e relativi poteri;
- n) delibera sull'acquisto di quote e azioni o partecipazioni di società;
- o) decide sull'utilizzo del fondo di garanzia nell'ambito dello statuto e delle convenzioni stipulate con terzi e/o istituti di credito;
- p) delibera le prestazioni di garanzia e fideiussione per le concessioni di credito ai soci nei confronti di terzi prestatori;
- q) autorizza il presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della cooperativa;
- r) fissa i parametri di costo dei servizi erogati dalla cooperativa;
- s) predispone e approva i regolamenti che regolano l'organiz-

zazione dell'attività e dei controlli interni del Confidi.
Le deliberazioni, assunte dal Consiglio di Amministrazione, devono constare da apposito libro sottoscritto dal presidente e dal segretario, e gli estratti di esse, dichiarati conformi dal presidente e dal segretario, costituiscono prova delle deliberazioni nei confronti di terzi."";

= di adottare il nuovo Statuto Sociale della cooperativa, aggiornato con le modifiche deliberate, che è quello che il comparante mi consegna e che, debitamente sottoscritto, al presente verbale si allega sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa avutane dal comparante;

= di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ZANFINI VANNI, come sopra costituito, ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche di natura formale che fossero richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea viene sciolta all'ora di sottoscrizione del presente atto.

Il comparante autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto, autorizzandolo altresì a rilasciare copia dello stesso alle Autorità che ne facciano richiesta.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.19, tabella allegato B, D.P.R. 26/10/1972 n.642.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in due fogli occupati per quattro pagine intere e fin qui della quinta, viene da me letto al comparante che dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore dodici e dieci minuti.

F.TI: ZANFINI VANNI - MARCELLO PORFIRI Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 3.237

ALLEGATO A

**ELENCO DEI SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "COOP. DI GARANZIA S.Coop. a r.l."
DEL 10 MAGGIO 2016**

- 1) "Z.V. SNC DI ZANFINI VANNI E ZANFINI CRISTIAN", con sede in Cesena
Via Marino Moretti n. 141, nella persona del legale rappresentante Zanfini
Vanni
- 2) "VIZON SNC DI VAIENTI ORIANO & C.", con sede in Forlimpopoli Via
Circonvallazione n. 1/B, nella persona del legale rappresentante Vaienti
Oriano
- 3) MATTEUCCI ROBERTO
- 4) ZECCHINI MARIO
- 5) FANTINI GABRIELE
- 6) "BAGNO SELENE SNC DI VINCENZI RICCARDO & C." con sede in
Cesenatico Viale Carducci - Spiaggia - Valverde, nella persona del legale
rappresentante Vincenzi Riccardo
- 7) "COOP. A RL SVILUPPO COMM. E TURISMO con sede in Cesena Via IV
Novembre, 145, con delega al Sig. Gozi Graziano

Zanfini Vanni

[Handwritten signature and stamp]



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

Promosso dalle Confesercenti di Forlì e Cesena si costituisce, in forma di società cooperativa un "confidi" denominato "COOP. DI GARANZIA S.coop. a r.l." , in sigla "Creditcomm".

In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale la cooperativa è registrata, il numero di registrazione e il numero dell'eventuale iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2 - Sede

Il confidi ha sede nel comune di Forlì.

In relazione agli scopi sociali potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, fuori dalla sede sociale, uffici o filiali con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

La durata del confidi ha termine il 31 dicembre 2051 e potrà essere prorogata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 4 - Scopo

Il confidi, senza fini di speculazione privata, si propone di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità e della cooperazione favorendo, mediante il rilascio di garanzie, l'accesso al credito delle imprese aderenti, per lo sviluppo ed il consolidamento delle loro attività economiche.

Il confidi si propone, inoltre, di assistere e favorire i propri soci, svolgendo attività di impresa, nell'accesso a qualsiasi forma di finanziamento a breve, medio e lungo termine, attraverso la presentazione di garanzie o iniziative atte ad agevolare le stesse.

Nella gestione dei rapporti mutualistici la società è obbligata al rispetto del principio della mutualità di trattamento, salva la facoltà, rimessa all'equo apprezzamento degli amministratori, di instaurare rapporti con i soci a condizioni diverse tra loro qualora ciò sia richiesto dalle diverse condizioni dei soci.

La disciplina dei rapporti mutualistici tra la società ed i soci è demandata ad un regolamento predisposto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 42 del presente statuto.

Art. 5 - Oggetto

Per il conseguimento dello scopo sociale il confidi, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e la prestazione dei servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Per l'esercizio di tale attività il confidi può, tra l'altro:

- a) prestare, per i propri soci, garanzie reali, fideiussorie ed avalli, rilasciare crediti di firma di qualsiasi natura ad istituti di credito, società e consorzi finanziari, enti pubblici e privati, a terzi sovventori in genere per favorire la concessione di finanziamenti a breve e medio termine, anche sotto forma di leasing e anche se finalizzati ad attività rivolte verso paesi esteri;
- b) prestare ai propri soci consulenza, assistenza tecnica ed amministrativa per operazioni di credito e finanziarie in genere, strumentalmente finalizzate al rilascio di garanzie di cui alla lettera a);
- c) prestare ai propri soci assistenza nella formulazione e documentazione delle richieste di finanziamento di qualsiasi tipo, di facilitazioni creditizie, di contributi, strumentalmente finalizzate al rilascio di garanzie di cui alla lettera a);
- d) collaborare con amministrazioni ed istituzioni pubbliche, organizzazioni economiche e sociali, enti ed associazioni, al fine di addivenire alla soluzione di problemi interessanti il settore creditizio e finanziario;
- e) gestire fondi di garanzia istituiti per legge.

E' fatto divieto al confidi di svolgere attività nei confronti di terzi. Qualora il confidi si iscriva nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B potrà svolgere tutte le altre attività previste dalla normativa in vigore e, ove ve si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 155 comma 4 bis e seguenti del D.L.gs 1/09/1993 nr. 385, il confidi potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Per l'espletamento della propria attività il confidi, con deliberazione degli organi statutariamente competenti, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; esso potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi, fondi di garanzia interconsortili ai sensi dell'art. 13 commi 20 e seguenti del D.L 30/09/2003 nr. 269 e loro società di gestione, ed altre enti costituiti o costituendi.

Nel deliberare la concessione si terrà conto della natura delle operazioni, della capacità e potenzialità del socio, dell'esposizione complessiva della società e delle richieste in fase di istruttoria.

Le prestazioni statutarie possono essere concesse per più operazioni o in più riprese a ciascun socio.

Il confidi può aderire, accettandone lo statuto, alla Lega Nazionale delle Cooperative italiane, e alle associazioni territoriali ad essa riconducibili.

Esso potrà aderire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche ad altre associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela delle cooperative e delle imprese.

Il confidi può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

Il confidi può stipulare convenzioni con istituti di credito finanziari, assicurativi e società finanziarie per le proprie prestazioni statutarie. Inoltre il confidi può chiedere ai propri soci il rilascio di fideiussioni che verranno usate per l'ampliamento della massa fideiussoria, il cui ammontare massimo è stabilito dal regolamento.

Il confidi potrà chiedere fideiussioni anche a terzi o ai soci in maniera diversificata.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci del confidi le piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla disciplina comunitaria, sia in forma singola che associata.

Possono inoltre essere socie anche le imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni, rispetto a quelle di cui ai commi precedenti, non possono far parte del confidi; possono invece sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, qualora si tratti di persona fisica;
- b) la denominazione o ragione sociale, la sede, il codice fiscale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- c) attività svolta;
- d) impegno a sottoscrivere e versare una quota sociale come previsto dal regolamento attuativo, ai sensi dell'art. 13, comma 52 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269;
- e) impegno a effettuare un eventuale conferimento in conto futuri aumenti o deposito cauzionale infruttifero, sempre a titolo di capitale proprio, il cui importo sarà determinato o quantificato nel regolamento attuativo, qualora il socio ottenga dalla società le garanzie richieste;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Gli aspiranti soci sono tenuti a fornire tutti i documenti e le notizie che il Consiglio di Amministrazione richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Il fatto stesso della presentazione della domanda comporta accettazione del presente statuto.

Art. 8 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art.6 e la inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, delibera, entro novanta giorni, sulla domanda di ammissione stabilendo le modalità ed i termini per il versamento dell'importo delle quote sottoscritte nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art.9.

2. La delibera di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

3. La qualità di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

5. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

6. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

7. Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

8. I requisiti necessari per l'ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta, gli eventuali altri importi dovuti e le modalità di versamento potranno essere stabilite dal regolamento di attuazione da adottarsi su proposta degli amministratori con delibera assembleare.

Art. 9 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla società, deve:

a) sottoscrivere e versare la quota sociale come stabilito al precedente art. 7/d;

b) versare una somma a titolo di diritto di segreteria qualora l'Assemblea o il regolamento attuativo ne deliberi il conferimento.

2. Il socio è tenuto inoltre a:

a) notificare l'eventuale sostituzione del proprio rappresentante legale;

b) a comunicare ogni variazione del proprio domicilio o della propria sede legale e della propria attività;

c) a comunicare la cessazione dell'attività;

d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

e) a partecipare concretamente all'attività sociale favorendo in ogni modo l'interesse del confidi;

f) corrispondere una quota destinata al fondo rischi e/o fondo di garanzia mutualistico qualora l'Assemblea o il regolamento attuativo ne deliberi il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e l'eventuale restituzione;

g) versare, in esecuzione del rapporto mutualistico, una somma a titolo di "deposito cauzionale infruttifero" e/o in conto futuro aumento di capitale, che sarà quantificata in base al regolamento, al momento in cui otterrà dalla cooperativa le garanzie richieste, qualora l'Assemblea o il regolamento attuativo ne deliberi il versamento.

Tali somme non costituiscono raccolta di risparmio tra i soci.

Art.10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda ovvero un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato tecnico, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art.11 - Domicilio

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art.12 - Perdita della qualità di socio

I soci cessano di far parte della società per:

- recesso, esclusione e morte se persone fisiche;
- recesso, esclusione e scioglimento o liquidazione se persone giuridiche.

Art.13 - Recesso

1. Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

3. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

4. La comunicazione del recesso deve essere data al confidi a mezzo lettera raccomandata anche a mano, a mezzo fax o e-mail.

5. Il recesso deve essere annotato a cura degli amministratori sul libro soci.

6. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dai rapporti mutualistici con effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data del recesso.

8. Il socio che ha ottenuto garanzie dal confidi non può recedere sino a quando non abbia provato d'averne adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso.

Art.14 - Esclusione

1. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte o il pagamento di eventuali importi dovuti ad altro titolo al confidi, previa intimazione da parte degli amministratori;

b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dallo Statuto, dal regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) nei casi previsti dall'art. 2286 cod. civ.;

d) in caso di fallimento del socio o in caso di inizio di procedure concorsuali in genere. Al verificarsi della suddetta ipotesi l'esclusione ha luogo di diritto;

e) per cessazione dell'attività d'impresa, e/o per la perdita della qualifica di imprenditore;

f) che danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo moralmente o materialmente, gli interessi del confidi;

g) che non ottemperi a quanto previsto all'art. 9 comma 1 lettere a) e b).

2. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Art.15 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto, che posseggano i requisiti per la partecipazione al confidi e che assumano la titolarità dell'impresa del socio deceduto, possono subentrare in qualità di soci delegando uno di essi quale rappresentante.

Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione delle azioni e delle quote, di cui all'art.9, di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto dal successivo art. 16.

Gli aventi causa del socio defunto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra

idonea documentazione comprovante la loro qualità di aventi diritto alla liquidazione delle quote e dell'eventuale capitale conferito e sono tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione.

Nel caso di pluralità di eredi, qualora essi proseguano l'impresa in forma societaria, la domanda di ammissione può essere presentata dalla società divenuta titolare dell'impresa del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e nel rispetto della procedura di cui al precedente art. 8.

In mancanza dei requisiti si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo art. 16.

Art.16 - Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi, hanno diritto al rimborso del capitale e, se previsto dal regolamento attuativo, dei conferimenti in conto futuro aumenti effettivamente versati e della eventuale somma versata al Fondo di garanzia e/o fondo mutualistico.

2. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

3. L'importo liquidato non può essere superiore al valore effettivamente versato.

4. Il socio non ha diritto al rimborso, sotto qualsiasi forma, del valore nominale delle azioni/quote a lui assegnate a titolo gratuito mediante imputazione a capitale dei fondi indivisibili in applicazione dell'articolo 1 comma 881 delle Legge 296/2006.

5. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dallo scioglimento del rapporto sociale salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6.

6. Il socio che ha ottenuto garanzie dal confidi non ha, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, diritto alla liquidazione dei depositi cauzionali e/o dell'eventuale fondo di garanzia versato, prima di aver provato d'aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso.

7. In caso di insolvenza le quote sociali, i conferimenti in conto futuri aumenti e gli eventuali depositi cauzionali versati dai soci vengono utilizzati a parziale compensazione.

8. In caso di insolvenza anche le eventuali quote del Fondo di Garanzia verranno utilizzate a parziale compensazione.

9. Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di diritto di segreteria.

Art.17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. Il confidi non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi, o degli eredi del socio defunto,

qualora il rimborso non sia richiesto entro cinque anni dalla data in cui lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo anche se non comunicato.

2. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo importo è devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.18 - Elementi costitutivi

1. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale formato dalle quote sottoscritte e versate dai soci, e dalle ulteriori somme a titolo di conferimento in conto futuri aumenti versate dai soci nella misura stabilita dal regolamento attuativo;

Ogni socio non può comunque detenere un numero di quote superiore al 20 per cento del capitale sociale;

b) dalle azioni/quote attribuite ai soci a titolo gratuito mediante imputazione a capitale dei fondi indivisibili in applicazione dell'articolo 1 comma 881 delle Legge 296/2006;

c) dalle azioni/quote proprie della società acquistate a titolo gratuito a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale (recesso, morte, esclusione) in conformità dell'articolo 19 e non rimborsabili ai sensi dell'articolo 16 comma 4 dello Statuto;

d) dalla riserva legale indivisibile formata con l'accantonamento di utili di gestione e dai Fondi rischi indisponibili;

e) dagli eventuali altri Fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dal Confidi;

f) dagli utili di esercizio portati a nuovo;

g) dall'accantonamento di eventuali apporti di terzi come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni, ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore del confidi per l'incremento del patrimonio sociale; tali accantonamenti potranno essere effettuati, in sede di formazione del bilancio, anche prima della determinazione dell'utile con diretta imputazione a conto economico, e avranno comunque natura di riserva indivisibile;

h) da eventuali riserve a integrazione di quelle costituite ai sensi del presente articolo, secondo le misure che l'assemblea vorrà determinare, anche in relazione ad eventuali obblighi che leggi, regolamenti, delibere di enti pubblici o convenzioni possano stabilire a carico del confidi; anche tali fondi hanno natura di riserva indivisibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde il confidi con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle rispettive quote, sottoscritte e delle eventuali garanzie fidejussorie prestate.

Le riserve e i fondi di cui al precedente comma (lettera d e

seguenti) non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita del confidi né all'atto del suo scioglimento.

Il capitale sociale del confidi è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote. Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazioni dell'atto costitutivo, il capitale sociale può essere aumentato utilizzando i versamenti in conto futuri aumenti di capitale effettuati dai soci al loro ingresso in Cooperativa.

Tale deliberazione dovrà avvenire con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art.19 - Caratteristiche delle azioni e delle quote dei soci

1. Le azioni/quote versate dai soci sono sempre nominative; non possono essere cedute.

2. La Società potrà detenere azioni/quote proprie acquistate dai soci, a titolo gratuito senza i limiti di cui agli articoli 2529 e 2545-quinquies del codice civile, unicamente in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Tali azioni, che corrispondono a quelle attribuite gratuitamente ai soci in applicazione dell'articolo 1 comma 881 della legge 296/2006, non possono essere distribuite ai soci medesimi e verranno riscattate a titolo gratuito dall'organo amministrativo in caso di recesso, morte ed esclusione dei soci.

3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi; esse si considerano vincolate a favore del confidi a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con il medesimo.

Art.20 - Esercizio sociale - Bilancio - Destinazione degli utili.

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge nonché redigendo la relazione sulla Gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci. Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'assemblea che dovrà discuterlo ed approvarlo. Il bilancio deve restare depositato in

copia, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 18 del d.l. 269/2003 il confidi non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della società, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio; ove dal bilancio emerga un utile questo verrà destinato come segue:

a) a fondo di riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904;

b) al fondo di garanzia interconsortile cui il confidi aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, se previsto per Legge.

c) Alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, se previsto per Legge.

d) La restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

e) L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota da devolversi ai Fondi di garanzia interconsortili, venga devoluta al fondo di riserva legale.

f) Le perdite d'esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve indisponibili del confidi. Qualora queste non fossero sufficienti si dovranno utilizzare la riserva legale ed infine il capitale sociale.

Art. 21 Fondi rischi

1. Sono costituiti uno o più fondi rischi per il raggiungimento degli scopi di cui agli artt. 4 e 5. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire nuovi fondi rischi, oltre a quelli già esistenti e alimentare detti fondi rischi utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di istituti di Credito, degli Enti promotori oltreché dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti da tali fondi per alimentare i fondi stessi o per gli altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti lo scopo sociale.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.22 - Natura dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
3. L'assemblea è costituita dai soci persone fisiche imprenditori e dai rappresentanti dei soci persone giuridiche.
4. Ogni socio o rappresentante di ente socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio o da altro rappresentante di persona giuridica socia.
5. Ciascun socio e rappresentante non potrà ricevere più di 10 deleghe.
6. Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione.
7. Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, purché provvisto di delega da parte del socio imprenditore.

Art.23 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina e revoca gli amministratori, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 30;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina i compensi per gli amministratori, per i sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
- e) fissa le direttive di massima per il Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio nel caso previsto dall'art. 8, comma 5;
- g) approva regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2521 comma 5 del C.C.;
- h) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- i) delibera sull'adesione ad un fondo di garanzia interconsortile;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti di operazioni di compravendita immobiliare, costruzione o acquisto di fabbricati sociali, concessione di ipoteche e di servitù sui beni immobili della



società, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;

k) approva i programmi annuali e pluriennali dell'attività sociale.

Art.24- L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia attribuitale dalla legge o dal presente statuto.

Art.25 - Modalità di convocazione

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma del codice civile l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2. L'assemblea è convocata con apposito avviso che almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà essere spedito a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal libro soci, o pubblicato su un quotidiano tra: "Il Resto del Carlino", "La Voce", "il Corriere", o, in alternativa, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. L'avviso di convocazione deve inoltre essere affisso, in modo visibile, nella sede sociale.

L'avviso deve indicare:

- a) il giorno e l'ora di convocazione;
 - b) il luogo in cui si svolge l'assemblea;
 - c) l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare;
4. Nell'avviso di convocazione deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione;

l'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione.

5. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

6. Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

7. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un terzo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Art.26 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Le azioni detenute dalla società non sono computate ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo.

3. Le deliberazioni tanto in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

4. Quando si tratta di deliberare sulle materie che riguardano:

a) il cambiamento dell'attività sociale comportante una radicale modificazione della natura del confidi;

b) l'incorporazione in un'altra società cooperativa;

c) lo scioglimento anticipato e la liquidazione del confidi;

d) soppressione delle clausole mutualistiche;

le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e ottenere il rimborso della quota sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui viene presa la deliberazione; il valore della quota non potrà mai essere superiore al valore nominale versato.

Art.27 - Diritto di voto e modalità della votazione

1. Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci, non in mora con il pagamento delle quote.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto.


3. Le votazioni si fanno per alzata di mano dopo prova e controprova.

Art.28 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in mancanza di entrambi, da persona designata dalla assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario un consigliere o un delegato designato dall'assemblea che può essere anche un soggetto non socio; in caso di assemblea straordinaria la funzione del segretario è svolta da un notaio.

3. Le deliberazioni debbono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trascritte nell'apposito libro. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti; le modalità e i



risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. In sede di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.29 - Consiglio di Amministrazione - Competenze

1. La gestione del confidi è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto:


- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra il Confidi ed i soci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ai sensi dell'art.2521 del C.C.;
- c) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies cod.civ.;
- d) accetta donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici per la costituzione o integrazione del fondo di garanzia, o per fronteggiare spese di gestione;
- e) chiede l'autorizzazione delle Regioni in cui opera il confidi e Ministero competente ove l'accettazione di contributi di enti Pubblici e di privati comporti la modifica di norme dello statuto;
- f) stipula e dà esecuzione alle convenzioni e ai contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- g) redige i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- h) autorizza il presidente per le spese necessarie per il normale funzionamento della società;
- i) assume e licenzia il personale della società fissandone le mansioni e la retribuzione;
- j) costituisce commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi;

- k) assume, in caso di mora o di insolvenza di soci fruente di prestazioni statutarie, le iniziative giudicate opportune per la tutela degli interessi della società; tali iniziative possono essere prese anche quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza di uno stato di reale difficoltà economica-finanziaria del socio fruente di tali prestazioni;
- l) cura le esecuzioni delle delibere assembleari;
- m) conferisce mandati, fissandone i limiti della delega e relativi poteri;
- n) delibera sull'acquisto di quote e azioni o partecipazioni di società;
- o) decide sull'utilizzo del fondo di garanzia nell'ambito dello statuto e delle convenzioni stipulate con terzi e/o istituti di credito;
- p) delibera le prestazioni di garanzia e fideiussione per le concessioni di credito ai soci nei confronti di terzi prestatori;
- q) autorizza il presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della cooperativa;
- r) fissa i parametri di costo dei servizi erogati dalla cooperativa;
- s) predispone e approva i regolamenti che regolano l'organizzazione dell'attività e dei controlli interni del Confidi.

Le deliberazioni, assunte dal Consiglio di Amministrazione, devono constare da apposito libro sottoscritto dal presidente e dal segretario, e gli estratti di esse, dichiarati conformi dal presidente e dal segretario, costituiscono prova delle deliberazioni nei confronti di terzi.

Art.30 - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'assemblea che ne stabilisce di volta in volta il numero, ma sempre in misura dispari.
2. I consiglieri sono scelti fra soci persone fisiche o i mandatarî dei soci persone giuridiche ma possono essere anche non soci.
3. I consiglieri durano in carica tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Inoltre ogni amministratore non può ricoprire contemporaneamente simile carica in più di 10 società di capitali, cooperative o consorzi.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione potranno percepire un compenso previa determinazione dell'Assemblea dei soci.
6. Ai membri del consiglio di amministrazione e dei comitati tecnici, previa presentazione al confidi dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.
7. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attri-



buzioni ad uno o più dei suoi componenti, nel qual caso determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art.31 Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'alt. 2386 cod. civ.

2. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla assemblea successiva la quale può ratificare la nomina e procedere alla loro sostituzione.

3. Le dimissioni o comunque il venir meno della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio.

4. In tal caso il presidente o in sua vece il vice presidente o il Consigliere più anziano provvederanno tempestivamente alla convocazione dell'assemblea per i provvedimenti del caso.

5. In caso di inadempienza dei predetti, provvede il collegio sindacale.

Art.32 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il confidi, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

4. Spetta, inoltre, al presidente:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione;

b) fissare l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, coordinarne i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

c) dare esecuzione alle decisioni degli organi collegiali del confidi;

d) sovrintendere a tutta l'attività del confidi.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, con speciale procura a terzi per specifici atti.

In caso di assenza od impedimento del presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al vice presidente e, in mancanza di entrambi, ad un consigliere designato dal consiglio.

Ugualmente dicasi nei casi di vacanza delle cariche.

Di fronte ai terzi la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Art.33 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale. In tale ultimo caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire ai consiglieri e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica o altri strumenti multimediali, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi.
5. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.
6. Il consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art.34 - Validità delle deliberazioni

1. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Gli amministratori non possono partecipare alle deliberazioni ogni qualvolta gli enti che essi rappresentano abbiano interessi in conflitto con quelli del confidi.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con voto palese.

Art.35 - Rappresentanza della società


La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione e al vice-presidente.

Art.36 - Comitati Tecnici

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati Tecnici determinandone la composizione e regolandone il funzionamento.
2. I Comitati Tecnici compiono tutti gli atti che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal regolamento.
3. Ciascun Comitato tecnico nomina, al suo interno, un coordinatore che ha, fra l'altro, il compito di convocare le riunioni.
4. I Comitati Tecnici sono tenuti a relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 37 - Collegio sindacale



Il confidi procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; i supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci devono inoltre essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.B e relativo regolamento di esecuzione nel caso in cui il confidi sia iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B.

L'assemblea nomina il presidente del collegio; il presidente può essere nominato dall'assemblea su indicazione della Regione Emilia Romagna qualora si acceda ai contributi previsti da leggi regionali.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci e assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il sindaco effettivo che, senza giustificato motivo, non partecipi, durante l'esercizio, a due riunioni del collegio sindacale, decade dalla carica.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

Art.38 - Controllo contabile

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 3° comma, c.c, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Il controllo contabile può essere anche esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione e/o al Collegio Sindacale per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Chi è incaricato del controllo contabile:


1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ' PREVALENTE

Art.39 - Clausola di mutualità

1. E' fatto divieto alla società di:
 - a) distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, neppure in caso di scioglimento della società, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio;
 - b) distribuire le riserve fra i soci;
 - c) è fatto divieto alla società di rimborsare sotto qualsiasi forma il valore nominale delle quote/azioni attribuite ai soci gratuitamente e provenienti dall'imputazione dei fondi pubblici a capitale sociale in applicazione dell'articolo 1 comma 881 Legge 296/2006.
2. In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:
 - a) al rimborso del capitale sociale e al rimborso dei conferimenti in conto futuro aumento in misura mai superiore a quelli effettivamente versati dai soci;
 - b) al rimborso delle quote del Fondo di garanzia e/o fondo mutualistico in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci;
 - c) alla devoluzione al Fondo di garanzia interconsortile cui il confidi aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 - d) Alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31



gennaio 1992 n. 59.

Art.40 - Inderogabilità

Le clausole mutualistiche all'art 26 del D.L.C.P.S. 14/12/47 n. 1577 integrate dalla legge 31/01/92 n. 59 e recepite dagli art. 4-19-21-38-40 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VII

SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art.41 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
- c) In caso di liquidazione della società, le cause dello scioglimento dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Emilia Romagna.
- d) Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, ivi incluso il capitale sociale attribuito gratuitamente ai soci ai sensi dell'articolo 1 comma 881 della Legge 296/2006, dedotto il capitale sociale sarà devoluto ai sensi del precedente art. 39, comma 2.

Art.42 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il confidi ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art.43 - Clausola compromissoria

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero i soci tra loro, ivi comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri tutti designati dal presidente del Collegio Notarile di Forlì il quale dovrà provvedere alla loro nomina entro trenta giorni dalla richiesta fat-

ta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

2. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e 55 del c.p.c.

3. il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

4. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Forlì.

5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge e del presente statuto.

6. Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art.34 e seg. del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art. 816 e segg. C.p.c. e le norme in materia.

7. La società potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in è consentita e quando la procedura arbitrale non può essere attivabile ovvero non s'intenda attivarla, competente sarà la camera conciliativa presso la Camera di commercio di Forlì-Cesena, al cui regolamento espressamente si aderisce; qualora il tentativo non risulti esperito il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo preposto o a quello indicato nell'atto costitutivo o nello statuto.

8. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Anche se diversamente previsto gli arbitri decidono sempre secondo diritto e il lodo è sempre impugnabile.

9. La società potrà ricorrere alla cosiddetta procedura economica dell'arbitrato, quando l'oggetto della controversia sia un contrasto sorto tra coloro che amministrano della società, in merito alle decisioni da applicare nella gestione della stessa.

10. Il socio ha diritto di recesso nel caso in cui ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 5/2003, la società modifichi o sopprima alcune clausole compromissorie.

Art.44 - Foro competente

Ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non rientrino tra quelli esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro del luogo ove la so-



cietà ha fissato la propria sede legale.

Art.45 - Rinvio


Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative e delle norme sulle società per azioni.

La cooperativa è un confidi ai sensi dell'art.13 del D.L.30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge n.326 del 24 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

F.TI: ZANFINI VANNI - MARCELLO PORFIRI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA
LEGGE.

CESENA, 24-5-2016.

A handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI CESENA" around the top edge and "CESENA" at the bottom. The center of the stamp is filled with a stippled pattern. The signature overlaps the stamp.